



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0001767
del 05/02/2018 ore 15:15:47
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 05 FEB. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Piazzale delle Belle Arti 2
00196 Roma (RM)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 5/2018_ società tra professionisti _ rilascio del sigillo professionale

Con riferimento al quesito formulato l'8 gennaio 2018 con il quale si chiede se può essere rilasciato il sigillo professionale ad una STP iscritta nella sezione speciale dell'albo, si osserva quanto segue.

Si evidenzia, preliminarmente, che l'utilizzo del sigillo è diretto ad attribuire carattere distintivo agli atti sottoscritti dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile qualificandoli come atti svolti nell'esercizio legittimo dell'attività professionale.

Come evidenziato dall'art. 3 del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale in tema di sigillo professionale, infatti, *"l'adozione del sigillo da parte del professionista ... è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto"*. In altri termini l'utilizzo del sigillo attribuisce carattere distintivo agli atti sottoscritti dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile qualificandoli come atti svolti nell'esercizio legittimo dell'attività professionale.

Il sigillo professionale, come chiarito dall'art. 2 del citato regolamento, costituisce un timbro-sigillo personale identificativo degli atti redatti dagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell'esercizio dell'attività professionale.

Il timbro-sigillo rappresenta uno strumento per identificare il soggetto che lo detiene, quale professionista legittimamente iscritto in albo professionale. Ciò è confermato anche da quanto previsto dal successivo art. 12 del citato regolamento che nell'individuare la dicitura del sigillo, indica il titolo professionale nonché il numero di iscrizione nell'Albo del soggetto che lo detiene e lo utilizza. Come può osservarsi, dunque, gli elementi identificativi rinvenibili nel sigillo riguardano esclusivamente la persona che redige e sottoscrive gli atti in cui questo viene apposto e non l'organizzazione (associazione professionale, società professionale, etc.) in cui questi eventualmente opera.

Orbene in presenza di una STP occorre verificare quale sia il soggetto chiamato a redigere gli atti professionali.

Occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. c), della legge 12 novembre 2011, n. 183 l'incarico conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Inoltre il Capo II del DM 8 febbraio 2013, n. 34 detta i criteri e le modalità per assicurare che l'incarico conferito alla STP sia materialmente eseguito dal socio professionista designato dal cliente, o in mancanza di tale designazione, dalla società.

È evidente, dunque, che anche in presenza di incarichi conferiti alla STP viene ribadito il principio della personalità dell'esecuzione della prestazione, sancito dall'art. 2232 del codice civile.

In presenza di STP, quindi, gli atti professionali sono posti in essere dai soli soci professionisti e solo a questi compete l'uso del sigillo quale strumento personale identificativo degli atti redatti nell'esercizio dell'attività professionale.

Cordiali saluti

Francesca Maione 